



UNIVERSITA' AGRARIA "UMBERTO I"

P.ZZA S. LORENZO, 4 - 04013 SERMONETA (LT)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA DI RAMAGLIA E LEGNA SECCA ALL'INTERNO DEL PATRIMONIO AGRICOLA FORESTALE DELL'UNIVERSITA' AGRARIA

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO UNIVERSITARIO NR. 02 DEL 25/03/2010
AGGIORNATO CON DELIBERA ASSEMBLEARE NR. 33 DEL 07/10/2022

Richiami Normativi

Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico sulle terre assegnate all'Università Agraria di "Umberto I" di Sermoneta e rientranti nella categoria a) dell'art. 11 della legge 16.03.1927 n. 1766 sul riordinamento degli usi civici e cioè terre convenientemente utilizzabili come bosco, saranno espliciti dagli aventi diritto in base alle norme del presente regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del regolamento della legge succitata, approvato con R.D. 26.02.1928 n. 332 e in conformità con l'art. 4 della predetta legge 1766 (raccolta legna per uso domestico)

Ampiezza del Diritto

L'ampiezza del diritto è determinata e limitata da un lato dal fabbisogno familiare e dall'altra dal numero degli utenti e delle disponibilità dei beni, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali vigenti e dei relativi piani di assestamento.

I diritti degli utenti non potranno eccedere gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del codice civile.

ART. 1 - DIRITTO DI USO CIVICO DI LEGNATICO

Il diritto di uso civico di legnatico spetta a tutti gli utenti dell'Università Agraria "Umberto I" di Sermoneta.

Il diritto si esplica mediante la raccolta della legna secca.

Ciascun utente potrà raccogliere per esigenze familiari nei terreni boschivi dell'Ente ramaglia e legna secca per una quantità non superiore a mc 1 al giorno e, al fine di consentire a tutti gli utenti di poter fruire di tale diritto senza depauperare il patrimonio boschivo, non possono essere rilasciati più di 3 permessi l'anno per ciascun utente.

Per ramaglia e legna secca si intende la biomassa presente sul letto di caduta costituita da: parti legnose di piante arboree, che si sono distaccate per cause naturali dalla pianta produttrice, intere piante arboree spezzate o completamente sradicate a causa di fenomeni naturali, che giacciono secchi a terra e non hanno più nessuna possibilità di ripresa vegetativa.

Le piante arboree evidentemente morte, ma non abbattute e quindi ben radicate a terra non rientrano nella definizione precedente e quindi non sono oggetto dell'attività di raccolta di cui al presente regolamento.

E' fatto divieto di raccogliere piante o parti di piante, schiantate e regolarmente martellate.



UNIVERSITA' AGRARIA "UMBERTO I"

P.ZZA S. LORENZO, 4 - 04013 SERMONETA (LT)

ART. 2 - PERMESSO TEMPORANEO PER LA RACCOLTA DI LEGNA SECCA

Tale attività deve essere autorizzata da questa Università tramite un permesso temporaneo. Detta autorizzazione è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri. Gli uffici dell'U.A.S. predispongono per questo specifica modulistica.

Il rilascio dei permessi temporanei per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1 sono resi esecutivi dalla firma del Presidente dell'Università Agraria.

I permessi temporanei per poter svolgere l'attività di raccolta di ramaglia e legna secca all'interno non possono avere validità superiore a 20 giorni dalla data del rilascio.

Riconosciuta l'utilità sociale della attività oggetto del presente regolamento, anche come prevenzione degli incendi boschivi e per la migliore fruizione turistica dei boschi demaniali, i permessi temporanei saranno rilasciati a titolo gratuito.

Per agevolare le operazioni di carico e trasporto è consentito il depezzamento del materiale lungo; a tale scopo è autorizzato l'uso di attrezzature per il taglio consentite dalla Legge.

È vietato l'uso della motosega o di altri macchinari a motore per svolgere l'attività oggetto del presente regolamento.

La raccolta ed il trasporto del materiale fino al veicolo adibito al carico devono essere effettuate manualmente, evitando il trascinamento, il rotolamento e comunque danni al terreno e al soprassuolo.

ART. 3 PIANTE VERDI E SECCHIE

Le piante verdi e quelle cadute per calamità naturali, nella loro interezza, compresa la ramaglia, saranno a disposizione dell'Ente Agrario e non sono oggetto dei permessi concessi.

Art. 4 - TUTELA DI FAUNA E FLORA

Durante le operazioni di raccolta non si deve in alcun modo arrecare danno alla vegetazione circostante e alla fauna.

È vietato raccogliere legna e rami secchi, se farlo comporta danneggiamento di nidi o rifugi di fauna selvatica.

Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, è tenuto al rispetto di tutta la normativa vigente in materia ambientale e forestale.

Il veicolo da utilizzarsi per il carico ed il trasporto del legname raccolto viene indicato dal beneficiario nella richiesta di cui all'art. 2 e specificamente autorizzato a tale scopo.

Tale veicolo rimane il solo autorizzato per il periodo di validità della stessa.

L'uso di altro veicolo non tempestivamente denunciato all'Amministrazione comporta il ritiro immediato dell'autorizzazione e l'impossibilità di rinnovarla per un periodo di tre mesi.

L'Università agraria Umberto I° declina ogni responsabilità per danni a persone, fauna, flora, o cose, occorsi durante l'attività di raccolta della legna secca oggetto del presente regolamento.



UNIVERSITA' AGRARIA "UMBERTO I"

P.ZZA S. LORENZO, 4 - 04013 SERMONETA (LT)

Il carico, in conformità a quanto previsto dal Codice della strada, non deve assolutamente eccedere la capacità di portata del veicolo attestata sulla carta di circolazione e dovrà essere adeguatamente assicurato per impedire la caduta accidentale di materiale durante la marcia.

La mancata osservanza di detta prescrizione, oltre alle sanzioni previste dal Codice citato, comporta il ritiro immediato del permesso temporaneo e l'impossibilità di rinnovarlo per un periodo di sei mesi.

ART. 5 - RINVIO ALLE LEGGI SETTORE

Il diritto di uso civico di legnatico, ovunque e comunque esercitato, è sempre subordinato alle leggi ed ai regolamenti in materia forestale che gli utenti hanno il dovere di osservare rimanendo sempre direttamente responsabili, civilmente e personalmente, di tutte le trasgressioni commesse.

ART. 6 - SANZIONI

Per qualsiasi inosservanza di quanto disposto con il presente regolamento, fatta salva l'eventuale azione penale, sarà comminata una sanzione pecuniaria da € 100.00 a € 500.00 in relazione alle circostanze soggettive ed oggettive dell'illecito commesso.

Per l'applicazione delle sanzioni sarà seguita la procedura di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.

ART. 7 - REVOCA DEL PERMESSO

Per tutti gli utenti trasgressori le norme del presente regolamento, oltre alle sanzioni previste dall'art. 6, ed a accezione di quanto stabilito all'art 4, sarà revocato il permesso di uso civico di legnatico per la durata di 1(uno) anno.

Nel caso di recidività il periodo sarà prolungato a 5(cinque) anni

Art. 8 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data in cui la delibera di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.